

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica

Art. 474-quater Circostanza attenuante.

Le pene previste dagli articoli [473](#) e [474](#) sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti [articoli 473](#) e [474](#), nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.